



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 2318/2022

Oggetto: Richiesta di parere concernente la sussistenza di un conflitto d'interesse a carico di alcuni componenti dell'organo di indirizzo politico del Comune di ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 28673 del 15 aprile 2022 - si rappresenta quanto segue.

È stato chiesto di valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi a carico del sindaco, di n. 2 assessori e di un consigliere comunale, indicando altresì le misure più idonee per la sua corretta gestione. Più specificamente è stato rappresentato che la giunta del Comune ha approvato con delibera n. 7 del 20 gennaio 2022 i criteri per la selezione delle imprese beneficiarie di contributi a fondo perduto, derivanti dalle somme residue attribuite all'ente locale dal DPCM 24 settembre 2020. A seguito della pubblicazione dell'avviso sono pervenute n. 10 domande, di cui n. 4 riconducibili a parenti/affini degli amministratori comunali come di seguito precisato:

- ...omissis... (titolare: coniuge dell'assessore ...omissis...)
- ...omissis... (titolare: genitore dell'assessore ...omissis...)
- ...omissis... (legale rappresentante: ...omissis...)
- ...omissis... (socio per 1/3 genitore del consigliere ...omissis...)

Da una iniziale istruttoria della documentazione presentata, una tra le istanze sopra elencate, non meglio precisata, risulterebbe non ammissibile per carenza dei requisiti.

Preliminarmente deve escludersi l'integrazione di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 in quanto i componenti dell'organo politico coinvolti nella vicenda non rivestono cariche dirette negli enti di diritto privato che hanno chiesto la concessione del contributo pubblico. Unica eccezione è rappresentata dalla ...omissis..., il cui legale rappresentante è il sindaco del Comune ...omissis... Detta società, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della normativa innanzi richiamata in quanto trattasi di ente totalmente privato.

Ciò nonostante è possibile verificare sulla base degli elementi forniti eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, in considerazione del collegamento diretto o indiretto sussistente tra i membri dell'organo d'indirizzo e le imprese partecipanti alla selezione. Ciò fermo restando che l'accertamento in concreto del conflitto di interesse è rimesso alla amministrazione.

Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere



astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. La principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tale dovere di condotta è espressamente previsto dall'art. 7 d.P.R. n. 62/2013 a mente del quale *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

L'applicazione della disposizione richiamata, tuttavia, è destinata esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'ente pubblico. Sono, pertanto, esclusi i componenti degli organi d'indirizzo politico, per i quali il conflitto d'interesse è specificamente disciplinato dall'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La norma dispone che *"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*. Il legislatore, dunque, anche in questo caso ha indicato quale misura obbligatoria con funzione preventiva l'astensione dalla partecipazione alla decisione del soggetto interessato, salvo il caso in cui l'atto da adottare abbia carattere normativo o amministrativo generale tale da non consentire un riconoscimento immediato dell'interesse privato di cui l'amministratore pubblico sia eventualmente titolare.

Alla luce di quanto sopra esposto, e ferma restando la competenza dell'amministrazione per ogni accertamento nel merito, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi in parte riconducibile all'art. 78, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000. Ciò in quanto la giurisprudenza attribuisce a bandi ed avvisi di selezione natura di atti amministrativi generali (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1604). Tale tipologia di provvedimenti si rivolge ad una pluralità di destinatari, non determinati o determinabili a priori ma soltanto a posteriori, ossia al momento dell'applicazione. È, quindi, ragionevole ipotizzare che al momento dell'adozione dell'avviso coloro che hanno concorso all'approvazione della delibera in questione non potessero avere contezza dei soggetti che avrebbero presentato la domanda. Nessuna questione si pone, inoltre, per l'assessore e il consigliere che non hanno preso parte all'approvazione della delibera.

In ogni caso si richiama l'attenzione dell'amministrazione sul fatto che eventuali conflitti d'interesse, potranno al più emergere solo nel concreto esplicitarsi del procedimento. Ciò posto, si chiede fin d'ora di notificare l'Autorità sui soggetti coinvolti nella procedura.

Con l'occasione si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d'interesse degli amministratori locali. Come accennato in premessa quest'ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall'amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell'organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno



da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, in cui, ad esempio, diano atto della partecipazione ad associazioni ed organizzazioni nonché della titolarità di interessi finanziari diretti o indiretti (artt. 5 e 6 d.P.R. n. 62/2013). Tali doveri di comunicazione potrebbero essere anche formalizzati nell'ambito di un codice di condotta *ad hoc*, indirizzato ai soli componenti dell'organo di indirizzo politico dell'ente.

L'efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d'interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 giugno 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente